

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **43**

in data: **11.07.2017**

□ Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CONVENZIONALE TRA I COMUNI DI TROMELLO ED OTTOBIANO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004. (AGENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE)

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **luglio** alle ore **9.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CAMPEGGI Giuseppe	Assente

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante accordo convenzionale e previo assenso dell'ente di appartenenza. L'accordo convenzionale definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione

Preso atto, a partire dal 01.07.2017, della carenza di personale in organico all'Ufficio di Polizia Locale presso il quale sono in servizio n. 1 agente di polizia locale di cat. C a tempo pieno ed indeterminato per n. 36 ore settimanali ed un collaboratore amministrativo di cat. B a tempo parziale ed indeterminato per ore 22 settimanali;

Atteso che:

- il Comune di Ottobiano, ha presentato richiesta per utilizzo di nostro personale circa l'attivazione di un accordo convenzionale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione per il mese di Luglio 2017, secondo le necessità che sono le seguenti:

- per n. 2 ore settimanali in orario di lavoro, del dipendente Sig. Garini Luca, Agente Scelto di Polizia Locale presso il Comune di Tromello, al fine di coadiuvare il personale di Polizia Locale del Comune di Ottobiano che in base a precedente accordo stipulato con Delibera di Giunta del 29.06.2017 presta la propria opera presso il Comune di Tromello per altrettante due ore settimanali con conferimento della responsabilità del servizio;

- gli uffici comunali preposti hanno redatto apposito schema di accordo convenzionale da approvare;

Considerato di procedere all'attivazione di tale accordo convenzionale, anche al fine di conseguire un'economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente d'appartenenza;

Attesa pertanto l'opportunità di approvare lo schema di accordo convenzionale tra i Comuni di Tromello e di Ottobiano, al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno dell'accordo convenzionale, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l'allegato schema di accordo convenzionale, composto da n. 14 articoli, e avente per oggetto “Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004” tra i Comuni di Tromello e di Ottobiano ;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura quale “scavalco condiviso” e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

Dato atto che tale istituto di scavalco condiviso non perfeziona l’ipotesi di comando temporaneo, né un’assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all’espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);

Considerato pertanto che lo scavalco condiviso, nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL 22.1.2004, per la particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti alla assunzione di personale a tempo determinato (vincolo finanziario di cui all’art. 9 comma 28 DL 78/2010);

Dato atto invece che le spese sostenute pro quota dal Comune di Ottobiano, destinatario per le prestazioni lavorative ex art. 14 CCNL 22.1.2004 sono da computarsi nella spesa di personale di cui all’art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 27.12.2006 e conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni;

Visto il D. Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il Comune di Ottobiano rimborserà al Comune di Tromello le spese del dipendente interessato, atteso in ogni caso che tali oneri rientrano tra le spese complessive di personale per il 2017 ed i vincoli previsti dalla normativa in tal senso sono rispettati;

VERIFICATA la disponibilità di tutti i firmatari di sottoscrivere l’accordo convenzionale che si allega come atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio personale e contabile del responsabile del servizio finanziario, espressi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di accordo convenzionale tra il Comune di Tromello ed il Comune di Ottobiano, avente per oggetto “Convenzione per l’utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per il Luglio 2017 “, allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell’economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, formato da n. 14 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il Comune di Ottobiano provvederà a riconoscere al Comune di Tromello, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nell’accordo convenzionale;

3. di dare atto che l’accordo convenzionale ha validità **dal 01.07.2017 al 31.07.2017**;

4. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Tromello ed al dipendente interessato;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente , con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267-2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE ART. 14 CCNL 22.01 .2004
PER IL PERIODO DAL 1/7/2017 AL 31/07/2017**

Premesso che l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita:

‘Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Ottobiano, avvalersi di personale dipendente da altro ente per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo secondo le modalità di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;

- presso il Comune di Tromello, il quale ha manifestato il suo assenso all'utilizzo richiesto, risulta assunto a tempo indeterminato e pieno il seguente dipendente:

Garini Luca , per 36 ore settimanali, con mansioni di Agente Istruttore di Polizia Locale cat. C1

- è intendimento del Comune di Tromello consentire al Comune di Ottobiano, che all'uopo delibera, l'utilizzo a tempo parziale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del predetto dipendente nelle modalità seguenti:

- per n. 2 ore settimanali , in orario di lavoro, del dipendente Garini Luca

Agente istruttore direttivo categoria C 1 che già svolge mansioni di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Tromello, al fine di sopperire alla carenza d'organico;

Tutto ciò premesso:

tra il Comune di Tromello, rappresentato dal Sindaco pro tempore Poma Maurizio

e

il Comune di Ottobiano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Carnia Serafino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alcune attività inerenti il servizio di **Polizia Locale e Protezione Civile**

ART. 1 - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 i Comuni di Tromello e Ottobiano, si convenzionano per l'utilizzo, da parte del Comune di Tromello di personale per una parte del tempo di lavoro d'obbligo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2— SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha lo scopo per i Comuni interessati di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, e pertanto è finalizzata a consentire che il Comune di Ottobiano, utilizzi a tempo parziale personale del Comune di Tromello, senza pregiudicare la funzionalità dell'ufficio cui è preposto, ed - ai sensi dell'art. 14 CCNL del

22.01.2004 - al fine di garantire la funzionalità dei servizi amministrativi, per periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

ART. 3- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata tra i Comuni di Tromello e Ottobiano, di seguito denominati "Comuni", per l'utilizzo a tempo parziale del personale per la gestione dei servizi di Polizia Locale e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 definendo tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

A tal fine il Comune di Tromello autorizza, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di tutti gli Enti interessati :

Per il servizio di "Polizia Locale e Protezione Civile" :

il dipendente GARINI LUCA a svolgere le funzioni afferenti al servizio di **Polizia Locale e Protezione Civile**"

- presso il Comune di Ottobiano, per n. 2 ore settimanali in orario di servizio, a partire dal 01.07.2017, e fino al 31.07.2017 da concordarsi,
- restando inteso che le rimanenti ore mensili dovranno essere svolte presso il Comune di Tromello;

ART. 4- OBBLIGHI DEL COMUNE DI TROMELLO

Il Comune di Tromello si impegna ad articolare l'orario di lavoro del proprio dipendente previo accordo con il Comune di Ottobiano, limitatamente alle ore convenzionate.

ART. 5 - OBBLIGHI DEI COMUNE DI OTTOBIANO

Il Comune di Ottobiano, con l'utilizzo del dipendente del Comune di Tromello, si impegna a rimborsare le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico fondamentale, nonché accessorio (se dovuto) del dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo per un costo orario pari a:

- € 15,62 per il dipendente in categoria C1

Il rimborso di tutte le somme avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Tromello

ART. 6 - RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Tromello, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il trattamento economico spettante al dipendente è quello stabilito nel contratto individuale di lavoro sottoscritto con il Comune di Tromello

La gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Tromello

ART. 7- DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata limitata fino al 31.07. 2017

La convenzione non è tacitamente rinnovabile.

ART. 8— RECESSO O SCIoglimento ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE

Prima della scadenza della convenzione prevista dall'art. 7, ciascun Ente, anche su richiesta del dipendente, ha facoltà di recesso, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo diversi accordi tra le parti.

La convenzione inoltre può essere risolta anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro.

ART. 09 - FERIE E CONGEDI E MALATTIA

Le ferie ed i congedi spettanti al dipendente saranno richiesti al Comune di Tromello, il quale comunicherà tempestivamente al Comune controinteressato quanto richiesto dal dipendente.
La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica resta effettuata presso il Comune di Tromello.
Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria,

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ART. 12 - SPESE PER CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti ai presente atto sono a carico di entrambi i Comuni, in maniera proporzionale.

ART. 13 - RINVIO DI NORME

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Tromello

Maurizio Poma

Il Sindaco del Comune di Ottobiano

Serafino Carnia.....

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**F.to Tacconi Gisella
Teresa**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 03.08.2017 Al 18.08.2017 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 03.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.08.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, _ 13.08.2017 _

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 03.08.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
